II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1996

che modifica la decisione 95/514/CE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(96/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [2], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi [3],

considerando che, con la decisione 95/514/CE, il Consiglio ha stabilito che le ispezioni in campo delle colture di sementi di talune specie, effettuate in determinati paesi terzi, rispondono ai requisiti prescritti dalle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE;

considerando che, nella decisione 95/514/CE, il Consiglio ha stabilito che le sementi di talune specie, prodotte in determinati paesi terzi, sono equivalenti a quelle delle stesse specie prodotte nella Comunità;

considerando che, per talune specie, le suddette constatazioni si applicano alla Slovenia e al Sudafrica;

considerando che l'esame delle norme slovene e della loro applicazione ha permesso di constatare che, per le specie elencate nelle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, le ispezioni in campo previste delle colture di sementi rispondono ai requisiti di cui all'allegato I delle direttive summenzionate; che le condizioni contemplate per le sementi raccolte e controllate in tale paese offrono, per quanto concerne le loro caratteristiche, il regime di esame, l'identificazione, l'etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che il Sudafrica è stato recentemente ammesso al sistema dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi di granturco e di sorgo destinate al commercio internazionale;

considerando pertanto che le condizioni speciali applicabili al Sudafrica devono essere abolite;

considerando che l'equivalenza riconosciuta per la Slovenia deve essere opportunamente estesa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
[3] GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 34.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/514/CE è modificata come segue:

1) Nella parte I dell'allegato, alla voce Slovenia, prima del termine «66/402/CEE» è inserito il termine «66/401/CEE» e dopo il termine «66/402/CEE» è inserito il termine «69/208/CEE».

2) Nella parte II dell'allegato, i paragrafi A.4 e B.9 sono soppressi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione